

## PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO

### PREMESSA

All'art. 22 del DPCM 12 gennaio 2017, rubricato "Cure domiciliari", si legge che le cure domiciliari sono: "[...] percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita".

La Legge nazionale di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha apportato una importante modifica alla disciplina riguardante l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento in ambito sanitario in quanto al comma 406, lett. a), ha modificato l'art. 8 del d.lgs. 502 del 1992.

L'art 8 ter oggi recita: "L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari."

L'art. 8 quater stabilisce inoltre che l'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, **nonche' alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari**, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale.

In data 4 agosto 2021 è stata stipulata Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "*Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*"(rep. Atti 141/CSR), per cui le Regioni erano tenute ad adottare i provvedimenti necessari per regolamentare, in primo luogo, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione e, in secondo luogo, quella dell'accreditamento per l'erogazione delle cure domiciliari.

Con la D.G.R.C. n. 421 del 3 agosto 2022 la Regione Campania ha adottato l'atto di Recepimento dell'Intesa n. 151/CRS del 4 agosto 2021 sul documento recante "*Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*".

Nell'ultima seduta dell'anno 2022 della Conferenza Stato-Regioni, tra i diversi documenti approvati, vi è anche l'approvazione del riparto delle risorse PNRR destinate al rafforzamento dell'Assistenza domiciliare, pari a 2,7 miliardi di euro, di cui una parte destinata al potenziamento dell'offerta pubblica. Nel corso dell'anno 2023, sarà dunque necessario programmare con le AA.SS.LL. un rafforzamento della gestione diretta per l'erogazione delle Cure Domiciliari - con le risorse all'uopo destinate, tramite le Unità Organizzative Complesse che si occupano del servizio.

Detto rafforzamento avverrà secondo le procedure già dettate dalla DGRC 7301/2001 nonché dalle Leggi regionali in materia (per ultimo, Legge **di stabilità regionale 2023**, n.18 **del 29 dicembre 2022**,) e tenuto conto della determinazione del fabbisogno secondo le funzioni di assistenza individuate in sede di programmazione sanitaria, .

Inoltre, attualmente le Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania si avvalgono anche di soggetti privati selezionati attraverso procedure di gara per la fornitura del servizio, secondo modelli organizzativi tra di loro diversi.

Al fine di evitare che, nel percorso per l'adozione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione e l'accreditamento per l'erogazione delle prestazioni di cure domiciliari, si possa determinare una riduzione e/o interruzione dei servizi e pregiudizio all'erogazione dei livelli di assistenza, si definisce un percorso che, per giungere all'autorizzazione e all'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi di Assistenza Domiciliare, da un lato tiene presente le necessità di continuità di assistenza degli assistiti e dall'altro consente di pervenire ad un modello di accreditamento unitario a livello regionale, conforme al modello nazionale.

Pertanto, fermo restando quanto sopra esposto per la gestione diretta del servizio da parte delle Aziende Sanitarie, in fase di prima applicazione la Regione Campania adotta le seguenti determinazioni:

### **PROCEDURA PER L'AVVIO DEL SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE DELLE CURE DOMICILIARI**

**1** Le organizzazioni private interessate alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione e, in secondo luogo, quella per il rilascio dell'accreditamento per l'erogazione delle cure domiciliari, in base al fabbisogno delle funzioni di assistenza individuate in sede di programmazione sanitaria, possono presentare comunicazioni di **manifestazione di interesse** - come da modulo allegato - per erogare prestazioni in assistenza domiciliare di natura infermieristica-riabilitativa-assistenziale-tutelare nell'ambito dei piani di assistenza individualizzati - p.a.i. di cure domiciliari di livello base, di I, II, III livello:

**2.** Possono presentare manifestazione di interesse:

- a) Le organizzazioni private in possesso del provvedimento, in corso di validità, di Autorizzazione ed accreditamento per l'Assistenza Domiciliare Integrata rilasciato dall'Ambito Sociale di appartenenza ex art. 9 del Regolamento Regionale n. 4 del 07/04/2014, relativamente all' "Assistenza Domiciliare Integrata con Servizi Sanitari" di cui alla DGRC n. 107 del 23/04/2014 "Approvazione Catalogo dei Servizi di cui al Regolamento di esecuzione della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11";

ovvero

- b) Le organizzazioni private in possesso del provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento ai sensi del D.lgs 502/92 e smi, per attività sanitaria di FKT ex art. 44 Legge 833/78, ovvero per riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 ovvero per attività rientranti nella macroarea Sociosanitaria;

ovvero

- c) Le organizzazioni private con comprovata esperienza nella gestione di servizi di assistenza domiciliare erogate negli ultimi 24 mesi per conto di un'Azienda Sanitaria Locale del SSN.

Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono alternativi tra loro.

3. L'istanza va presentata alla Regione Campania, Direzione Generale per la Tutela della Salute esclusivamente attraverso PEC (posta elettronica certificata), [dg.500400@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500400@pec.regione.campania.it) **entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.** Le istanze devono essere presentate compilando il modello allegato. Le istanze trasmesse con modalità diverse da quelle indicate saranno considerate nulle. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. sono altresì nulle le istanze inoltrate senza la firma digitale del legale rappresentante.

4. In forza delle previsioni introdotte in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, le istanze inoltrate con le modalità di cui al presente documento, sono considerate ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni e dichiarazioni indicate nel modello di domanda.

5. Nel caso in cui vengano reiterate, per posta elettronica certificata, più manifestazioni di interesse con contenuti identici a quelle precedentemente inviate, l'ultima annulla e sostituisce le precedenti.

6. I soggetti di cui sopra che operino attraverso diverse sedi devono presentare distinte comunicazioni per ciascuna Azienda sanitaria nel cui ambito territoriale intendono esercitare.

7. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione, la Direzione Generale per la Tutela della Salute effettua l'istruttoria formale di ammissibilità delle domande, ed in caso positivo, le trasmette via pec ai Comuni ove le organizzazioni hanno la sede operativa nonché alle Direzioni Generali delle AA.SS.LL. territorialmente competenti.

8. Le AA.SS.LL., ricevute le istanze, procederanno all'accertamento del possesso dei requisiti autorizzativi tramite la Commissione locale istituita presso il Dipartimento di Prevenzione; in base ai risultati dell'accertamento, la Commissione formula il proprio parere che viene trasmesso tempestivamente dal Dipartimento di Prevenzione al Comune competente.

9. Il Comune, preso atto del parere, entro i successivi quindici giorni, in caso di esito positivo, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dandone comunicazione al soggetto interessato.

L'autorizzazione deve indicare almeno:

- a) *i dati anagrafici del soggetto richiedente, nel caso lo stesso sia persona fisica;*
- b) *la ragione sociale nonché la sede organizzativa ed operativa, nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;*
- c) *la tipologia delle prestazioni autorizzate;*
- e) *per le strutture private, il nome ed i titoli accademici del direttore sanitario.*

10. L'autorizzazione di cui sopra è trasmessa dal Comune che l'ha rilasciata alla organizzazione interessata, alla ASL territorialmente competente nonché alla Direzione Generale Tutela della salute che provvede alla istituzione e tenuta del registro dei soggetti autorizzati alla erogazione di prestazioni domiciliari.

10. Il termine finale della presente procedura è fissato alla data del **30.06.2023**

**11.** I soggetti autorizzati interessati potranno avviare il percorso per l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater del Dlgs. 502/92 e smi secondo iter che sarà definito con apposito procedimento da parte della Giunta Regionale.

Gli accordi contrattuali di cui all'art. 8, quinquies del D.lgs. 502/92 e smi saranno sottoscritti con le ASL territorialmente competenti, a seguito di procedure comparative per l'individuazione degli operatori economici cui affidare l'erogazione delle Cure Domiciliari, ai sensi del Decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n.305 del 31.12.2022.

**12.** Nelle more del completamento delle procedure di cui sopra, le ASL potranno continuare ad avvalersi dei soggetti privati cui hanno affidato i servizi delle cure domiciliari, secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti ovvero dai contratti sottoscritti, fermo restando il divieto di indire nuove gare o stipulare nuovi contratti con i predetti erogatori.